


Venerdì, 21 Settembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno


**FREE SMS**

**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Ordinanza n. 10686 del 26 giugno 2012 Corte di Cassazione

Diritto di asilo - protezione internazionale - persecuzioni politiche e minacce personali - Mero diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine dell'esame della domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****Svolgimento del processo**

\*\*\*\*\*, cittadino del Kosovo, giunto sul territorio italiano il 20.04.2006 richiese la protezione internazionale sull'assunto di essere stato soggetto a persecuzioni politiche e minacce personali da parte dell' Armata albanese in quanto appartenente a partito LDK invisato al gruppo dominante. Il \*\*\*\*\* venne ascoltato dalla Commissione Territoriale di Milano ma si vide respingere tutte le domande il 18.12.2006 e propose quindi ricorso al Tribunale di Milano chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, infine, del diritto al rilascio di un permesso umanitario. Il Tribunale con sentenza 25.09.2009 respinse il ricorso ed il \*\*\*\*\* propose tempestivo reclamo innanzi alla Corte di Milano, rinnovando la richiesta di audizione personale, e l'istanza di assunzione di informazioni, ma la Corte adita, con sentenza 15.11.2011, ha rigettato il reclamo affermando, per quel che rileva, che nel merito andava condivisa la valutazione negativa fatta dal primo giudice, essendo stata sottoposta una vicenda a carattere personale relativa ad una rissa tra serbi ed albanesi nel giugno 2005 in occasione di una iniziativa promossa dal LDK, alla quale erano seguite alcune lettere anonime contenenti generiche minacce nell'agosto, senza che sino alla sua partenza dell'aprile 2006 altro fosse avvenuto: ad avviso della Corte da un canto la acclarata inesistenza di alcune altre iniziative intimidatorie e dall'altro canto la esistenza di segni di assoluta normalizzazione della situazione politica del Kosovo (nel quale era stata approvata dal 9.4.2008 la nuova Costituzione) rendevano inaccoglibile la richiesta di protezione, nelle tre forme nella quale era stata invocata (ed essendo il diritto di asilo una situazione strumentale a quella delle tutele disciplinate dalle norme). Per la cassazione di tale sentenza il \*\*\*\*\* ha proposto ricorso notificato il 13.12.2011 e depositato il 14.12.2011 con tre motivi. Il Presidente ha fissato udienza al 29.5.2012 disponendo che la cancelleria provvedesse alle notifiche ex art. 35 c. 14 [d.lgs. 25 del 2008](#). L'intimata Amministrazione non ha svolto difese.

**Motivi della decisione**

Il ricorso, tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 35 c. 14 del d.lgs. 25 del 2008 (sentenza del 15.11.2011 e ricorso depositato il 14.12.2011), non è meritevole di accoglimento.

Il primo motivo lamenta la superficialità di indagine sulla situazione del Kosovo, condotta dando per ammesso un processo di democratizzazione puramente in fieri e smentito dalle documentate gravi tensioni esistenti.

La censura da un canto appare solo una generica espressione di dissenso dalle valutazioni espresse dal giudice del merito e, dall'altro canto, neanche addebita alla Corte territoriale di non aver fatto uso delle sue iniziative istruttorie officiose (S.U. [27310 del 2008](#) e Cass. 10202 del 2011 e [17576 del 2010](#)) ma si limita a richiamare tre articoli apparsi sulla stampa italiana del luglio 2011 ed a lamentare il malgoverno della prova orale fatto dal Tribunale (senza riportare in questa sede l'esito della prova né le censure proposte in appello al proposito) In questo quadro la censura di parziale o contraddittoria motivazione si evidenzia come affatto infondata.

Il secondo motivo censura la sostanziale disapplicazione dell'istituto dell'asilo. La censura è infondata se pur la motivazione in diritto della impugnata sentenza deve essere corretta. Ed infatti questa Corte, che ritiene di superare la giurisprudenza di cui a Cass 18940 del 2006, per la quale il diritto di cui all'art. 19 c. 3 Cost. degraderebbe a mera posizione processuale o strumentale (propria di chi ha diritto all'esame della sua domanda alla stregua delle vigenti norme sulla protezione), ha già affermato, ed il Collegio qui ribadisce, che il diritto di asilo è oggi (e quindi dopo la menzionata pronunzia) interamente attuato e

regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5 c. 6 del T.U. approvato con d.lgs. 286 del 1998, sì ch  non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale.

Terzo motivo: Infondata   anche la doglianza che lamenta l'omesso esame della istanza di rilascio di un permesso umanitario. Ed infatti, alla luce dei precedenti di questa Corte la decisione di negare ingresso al sollecitato permesso umanitario in una con le altre forme di protezione   corretta e la omessa valutazione non   rilevante. Detta tutela residuale, infatti, come ha affermato questa Corte (Cass. [3491 del 2012](#) - Cass. 4130 del 2011 - vd. anche 4139 del 2011), non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo, spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravit  e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano sol temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione). Ne consegue che il corretto diniego della sussistenza oggettiva di quelle ragioni assorbe l'ipotesi di ravvisarne la transitoriet .

Si rigetta dunque il ricorso senza che sia luogo a disporre sulle spese.

**P.Q.M.**

**Rigetta** il ricorso.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 26 giugno 2012

Martedi, 11 Settembre 2012



News



## **[Sanatoria 2012, colf e badanti i profili più richiesti](#)**

Sarebbero poco più di 12mila le richieste da parte dei datori di lavoro per la regolarizzazione di lavoratori

...

[Leggi tutto »](#)

## **[Cassazione, l'omosessualità riconosciuta come ragione sociale di persecuzione](#)**

Il focus della sentenza della S.C. n. 11586 del 10/7/2012 è la protezione internazionale fondata sulla discriminazione ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Tirocini formativi e corsi professionali, ingressi per 10mila stranieri](#)**

E' stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#) ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Sanatoria 2012, per i domestici i contributi da pagare arriveranno a casa](#)**

A due giorni dall'apertura ufficiale della sanatoria 2012, anche l'INPS si è mossa per rilasciare una circolare ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Regolarizzazione, possibile anche per chi ha il permesso di soggiorno](#)**

Il Ministero dell'Interno ha finalmente tolto ogni dubbio che da tempo stava perseguendo sia i datori di lavoro che i ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Sanatoria 2012, pubblicate slide per le domande di emersione](#)**

Sono state pubblicate dal Ministero dell'Interno le slide che aiutano i datori di lavoro a compilare con precisione la ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)

- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)!

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891